



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

## IL DIRETTORE REGIONALE



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 20 ottobre 1998 n.368 "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato dal Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, recante disposizioni transitorie e finali;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 06.06.2002, n. 137" e s. m. i.;

VISTO il Decreto Dirigenziale 6 febbraio 2004, così come modificato dal D. D. 28 febbraio 2005;

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" e in particolare l'art. 17, comma 3, lett.c) che conferisce ai Direttori Regionali per i Beni Culturali e Paesaggistici la funzione di dettare prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del Codice;

VISTO che con decorrenza 01/01/2008 è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna all'Arch. Elio Garzillo;

VISTA la nota prot. n. 647 del 22/04/2008, con la quale la competente Soprintendenza ha motivatamente proposto a questa Direzione Regionale l'emanazione del provvedimento di dichiarazione di tutela indiretta del nuraghe di Santa Sabina, delle tombe di giganti Santa Sabina I e II e del nuraghe Ortu, siti in Silanus (NU), già sottoposti a specifico provvedimento di dichiarazione di particolare interesse culturale.

VISTO che, con nota prot. n. 20288 del 19 Dicembre 2007, la Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Sassari e Nuoro ha comunicato l'avvio del procedimento agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che a seguito di tale comunicazione in data 28/03/2008 sono state prodotte osservazioni e memorie da un comproprietario che, come risulta dalla relazione allegata al presente decreto di tutela sono state espressamente valutate e considerate ai fini dell'emanazione del presente provvedimento;

VISTI i pareri resi dal Comitato Regionale di Coordinamento nelle sedute del 19/09/2007 e del 24/06/2008;

CONSIDERATO che i beni immobili denominati nuraghe di Santa Sabina, tombe di giganti Santa Sabina I e II e nuraghe Ortu, siti in provincia di Nuoro, Comune di Silanus, loc. Santa Sabina, sono stati dichiarati di interesse particolarmente importante rispettivamente con il D.M. del 3/12/1963, D.D.R. n. 110 del 11/12/2007, e D.M. 12/10/1963 e sono distinti nel catasto rispettivamente al Foglio 19, mappali 47, 14, 15, 16 (nuraghe Santa Sabina), Foglio 19, mappali 101, 105 e 99 parte, (tombe di Santa Sabina), Foglio 19, mappali 41 e 42 (nuraghe Ortu);

RITENUTO che ai fini della salvaguardia dell'integrità di detto complesso archeologico e delle sue condizioni di prospettiva, luce, visibilità, cornice ambientale e decoro è necessario dettare particolari prescrizioni nei confronti delle aree distinte al Catasto al Foglio 19, mappali 68, 43, 39, 40, 36, 44, 46, 48 (parte), 98, 7, 45, 8, 85 (parte), 94, 97, 10, 11, 18, 12, 13, 17, 95, 104, 103, 102, 100, 99 (parte) come meglio indicata nella allegata planimetria catastale e confinante con gli immobili già sottoposti a tutela diretta, con la Strada Statale 129, con i mappali 85 (parte), 35, 38, 64, 65, 66, 69, 48 (parte) e 49 del Foglio 19, per i motivi più ampiamente illustrati nella allegata relazione tecnico-scientifica.



# Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA SARDEGNA

## DECRETA

Ai sensi degli art. 45, 46, 47 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. nei confronti dell'area meglio individuata nelle premesse e descritta nelle allegate planimetria, sono dettate le seguenti prescrizioni:

- Divieto di edificazione di nuovi manufatti; sono consentite limitatissimi incrementi degli edifici privati esistenti per soddisfare evidenti esigenze funzionali e comunque al solo piano terra;
- Divieto di sopraelevazione delle strutture esistenti;
- Divieto di adibire le aree a discarica o deposito di materiali di qualsiasi tipo;
- Divieto di aperture di cave;
- Divieto di ricerche ed estrazione di minerali;
- Divieto di spietramento e di arature superiori ai 30 cm.;
- Divieto di installare linee telefoniche e/o elettriche aeree, nonché antenne telefoniche su tralicci o paraboliche;
- Divieto di allargamento della sede stradale rurale vicinale;
- Divieto di demolizione dei muri a secco esistenti;
- Divieto di apertura di nuove strade carrabili non conformi alla tipologia esistente;
- Divieto di modifica dell'attuale disegno dell'appoderamento a meno che non venga realizzata con siepi o muro a secco di fattura tradizionale;
- Divieto di introdurre elementi vegetali non coerenti o avulsi dal contesto e che possano interferire con la visuale dei monumenti;
- Divieto di realizzare parcheggi o aree sosta attrezzate;
- Divieto di realizzazione di recinzioni in muratura diversa dal muro a secco tradizionale;
- Divieto di posizionare insegne e/o cartelloni a carattere pubblicitario o commerciale.

Nell'area oggetto di tutela indiretta sono comunque consentiti gli interventi di restauro conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria e riqualificazione delle strutture incongrue e non coerenti con la tipologia tradizionale rurale del luogo;

La planimetria catastale e la relazione scientifica formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, che sarà notificato, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 42/04 e s.m.i., ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo del bene che ne forma oggetto e al Comune di Silanus.

Il provvedimento verrà successivamente trascritto, a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Sardegna, presso la Agenzia del Territorio competente - Servizio di Pubblicità Immobiliare, secondo la norma dell'art. 1, comma 2 del D.lgs n. 347/90, ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile stesso.

Avverso il presente decreto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i..

Sono, inoltre, ammesse proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente per territorio a norma degli articoli 2 e 20 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DS

IL DIRETTORE REGIONALE  
*Arch. Elio Garzillo*



Decreto n. 46 del 15/07/2008